

Penale Sent. Sez. 3 Num. 9056 Anno 2020

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udiienza: 30/01/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pozzo Cesare, nato a Albenga il 08/04/195

avverso la sentenza del 14/05/2019 del Tribunale di Savona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Guido Orlando del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Cardone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Savona condannava Cesare Pozzo alla pena di 2.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152 del 2006, a lui contestato perché, in qualità di legale rappresentante della "F.lli Pozzo s.a.s." e proprietario per metà del terreno censito al fg. 8 mapp. 246 del comune di Cisano sul Neva, in concorso con il deceduto Angelo Pozzo, abbandonava rifiuti non pericolosi, costituiti da un cumulo di circa otto metri cubi di sansa d'oliva, proveniente dal frantoio "F.lli Pozzo s.a.s.", sul terreno sopra indicato, sul quale insiste un uliveto in stato di abbandono.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Assume il ricorrente che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della produzione documentale prodotta all'udienza del 14/05/2019, ossia una visura camerale e un contratto di affittanza agraria, da cui risulterebbe che alla data 20/09/2016 il Pozzo non aveva più la disponibilità del terreno su cui era stata depositata la sansa d'oliva.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b). Ad avviso del ricorrente, la sostanza depositata sul terreno soddisferebbe le condizioni richieste indicate dall'art. 184, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 252 del 2006, e quindi, trattandosi di sottoprodotto, la relativa attività di gestione non richiede il rilascio di preventiva autorizzazione. Sotto altro profilo, si evidenzia come il teste Sindoni abbia precisato che, nel caso in esame, non si tratterebbe neppure di sottoprodotto, ma di semplice ammendante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Invero, anche a voler seguire l'impostazione difensiva, secondo cui il terreno su cui era stata depositata la sansa d'oliva era stato affittato con contratto del 16/09/2019, il ricorrente non si confronta con quanto accertato dal Tribunale, il

quale, sulla base della deposizione del m.llo Coccola, che effettuò il sopralluogo in data 20/09/2016, ha appurato che il materiale era stato collocato in loco da diversi mesi, essendo stato notato più volte in precedenza del teste medesimo, e che si trattava dei residui della molinatura prodotti nella campagna olearia dell'anno precedente, quando, dunque, il terreno era ancora nella disponibilità, giuridica e di fatto, del Pozzo.

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.

3. Va rammentato che l'art. 184-*bis* d.lgs. n. 152 del 2006, prevede cogenti condizioni, il cui concomitante rispetto sottrae una determinata sostanza o oggetto al regime dei rifiuti rendendo invece applicabile la disciplina prevista per i sottoprodotti; in particolare, occorre che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: "a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana".

4. Trattandosi di una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, essendo causa di esclusione di responsabilità penale, grava sull'imputato la prova circa la sussistenza delle condizioni appena indicate, che definiscono la categoria di sottoprodotto (cfr. Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017 - dep. 15/12/2017, Sacco e altro, Rv. 272428).

5. Nel caso in esame, il Tribunale ha escluso la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 184-*bis* d.lgs. n. 20, correttamente confutando la prospettazione difensiva, qui riproposta, secondo cui, come affermato dal teste Passerini, la parte sversata sarebbe costituita dalla frazione residua, composta da polpa e pellicino, che può essere utilizzata come ammendante per le sue note proprietà fertilizzanti.

Invero, il Tribunale ha evidenziato, nel caso in esame, non solo l'assenza della comunicazione preventiva al Comune, prevista dall'art. 3, comma 1, l. n. 574 del 1996, ma un dato di fatto dirimente, obliterato dal ricorrente, ossia che

lo sversamento è avvenuto in un oliveto in stato di sostanziale abbandono (essendo le piante coperte di rovi), senza alcuna attività di spandimento e di incorporazione con il terreno, da ciò logicamente desumendo che l'operazione non aveva alcuna finalità agricola, essendo solo il mezzo per disfarsi delle sanse.

Si tratta di una motivazione esente da vizi logici o giuridici, che quindi merita ampia conferma.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 30/01/2020.

Il Consigliere estensore
Stefano Corbetta



Il Presidente
Luca Ramacci

